

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Notifica per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza n. 8262/2020 nel giudizio R.G.

10809/2018

L'Associazione **Promocultura** (nel prosieguo solo "Promocultura"), P.IVA 01279780801 e c.f. 90004890803, con sede a Gerace (RC), Via Largo Piana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Siciliano del Foro di Roma (c.f. SCLDNC72M15C352J) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Via Antonio Gramsci 14, indirizzo P.E.C. [domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org](mailto:domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org), ha promosso dinanzi al TAR Lazio – Roma il giudizio n. R.G. 10809/18 contro il Ministero dello Sviluppo Economico per l'annullamento:

- della nota via PEC del 3 luglio 2018, avente oggetto "**Notifica di rifiuto affidamento per il protocollo N. 79865**", con la quale il MISE ha comunicato alla ricorrente che "*con la presente, siamo spiacenti di comunicarle che la Vostra richiesta di contributo, relativa al protocollo in oggetto, e' stata respinta*";
- della nota via PEC del 3 luglio 2018, avente oggetto "**Notifica di rifiuto affidamento per il protocollo N. 79868**", con la quale il MISE ha comunicato alla ricorrente che "*con la presente, siamo spiacenti di comunicarle che la Vostra richiesta di contributo, relativa al protocollo in oggetto, e' stata respinta*";
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, inclusi, ove occorra:
  - il decreto, allegati inclusi, di approvazione della graduatoria definitiva dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all'annualità 2016 (anno solare 2015) adottato il 2 luglio 2018 e reso disponibile il 19 luglio 2018, prot. mise.AOO\_COM\_REGISTRO UFFICIALE.Int.0042965.02-07-2018;
  - il decreto, allegati inclusi, di approvazione della graduatoria provvisoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario adottato il 26 aprile 2018 prot. mise.AOO\_COM\_REGISTRO UFFICIALE.Int.0029411.26-04-2018.

Promocultura partecipava ai procedimenti per l'erogazione dei contributi ai sensi della legge 448/1998 ed ha partecipato a quelli indetti dal 2017 ai sensi della legge 208/2015. Vi ha sempre partecipato con due distinte domande, una per ciascuno dei suoi palinsesti "*Promovideo*" e "*Tua Channel*".

Tuttavia, nelle ultime tre procedure bandite a norma della disciplina previgente la ricorrente ha ottenuto i contributi solo per "*Promovideo*", come si evince dalle graduatorie

pubblicate dal CORECOM Calabria.

La ragione della mancata ammissione ai contributi per il palinsesto “*Tua Channel*” è stata, secondo la prospettazione del CORECOM Calabria, che la dichiarazione resa dalla ricorrente circa l’avvenuta presentazione di domanda di ammissione alle provvidenze all’editoria, seppur formalmente corretta non era completa in relazione alla circostanza che la detta domanda si riferiva alla testata giornalistica “*Promovideo*”, mentre, ad avviso del CORECOM, la ricorrente avrebbe dovuto avere una seconda testata per il palinsesto “*Tua Channel*” e presentare domanda anche per essa. Pertanto, ha escluso la domanda per quest’ultimo palinsesto, ammettendo invece regolarmente “*Promovideo*”.

*Pro bono pacis* la ricorrente ha accettato suo malgrado tale situazione ed ha poi provveduto a registrare una seconda testata per “*Tua Channel*”.

Il D.M. 20 ottobre 2017 (**doc. 11**) ha avviato le procedure per l’assegnazione dei contributi per le annualità 2016-2018 secondo la nuova disciplina, procedure alle quali la ricorrente ha partecipato con le due solite domande per “*Promovideo*” e per “*Tua Channel*”.

Il 26 aprile 2018 il MISE ha adottato il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi ai contributi per l’annualità 2016, nella quale le due domande della ricorrente risultavano ammesse con riserva, senza alcuna spiegazione.

Non conoscendo le ragioni di tale scelta, il 14 maggio 2018 la ricorrente ha chiesto al MISE di conoscere i motivi per i quali le due domande erano state ammesse con riserva.

Il 26 maggio 2018 è scaduto il termine di 30 giorni per osservazioni e richieste di riesame indicato dall’art. 5, comma 5, del Regolamento, senza che la ricorrente sia stata messa in grado poter esercitare tale diritto.

Il 28 maggio 2018 la ricorrente ha ricevuto due comunicazioni, una per ogni domanda, così formulate: “*con la presente, Vi notifichiamo la nostra richiesta di interlocutoria per il protocollo in oggetto.*

*Vi preghiamo di prendere visione di tale richiesta nella sezione “Comunicazioni” del portale DGSCERP e di farci pervenire risposta, con l’eventuale documentazione richiesta in allegato, il più presto possibile”.*

A seguito di accesso al portale dei contributi (c.d. SICEM), la ricorrente ha preso visione di una comunicazione con la quale l’Amministrazione la informava dell’avvio del procedimento per dichiarazione d’inammissibilità delle domande perché “*Vista la documentazione agli atti d’ufficio, risulta:*

*- per l’anno 2013 il Co.re.com Calabria (delibera n. 25 del 24/01/2014 di approvazione della graduatoria), nell’escludere l’emittente PROMOVIDEO GERACE per mancanza del*

*requisito prescritto dal Regolamento (D.M. 292/2004) e dal bando 2013 (D.M. 24 giugno 2013), art. 1, comma 5, lett. d), riferisce di quanto comunicato dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, che, dopo richiesta di provvedere “alla verifica della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, lett. d), del D.M. 292/04 ( ... ) ha comunicato che l'Associazione Promocultura - Tua Channel non ha presentato domanda per l'anno 2012”.*

*- per l'anno 2014, il Co.Re.Com. della Regione Calabria (Delibera n. 38 del 24/03/2015) esclude l'emittente “Tua Channel” ai sensi del Regolamento (D.M. 292/2004) e dell'art. 1, comma 4, lett. d) del bando 2014 (D.M. 7 agosto 2014) “giacché non in possesso del requisito previsto dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.M. 292/04, così come comunicato dal competente Dipartimento: Associazione Promocultura - Tua Channel non ha presentato domanda per l'anno 2013”;*

*- per l'anno 2015 il Co.Re.Com. della Regione Calabria (Delibera n. 29 del 5 settembre 2016), nell'escludere la domanda dell'emittente “Tua Channel” riferisce “in quanto non in possesso del requisito previsto dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.M. 292/04”;*

*nonché dall'esame delle suddette delibere e delle domande di contributo presentate per gli anni 2013, 2014 e 2015, emerge la non veridicità del contenuto delle rispettive dichiarazioni di aver presentato, presso il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, domanda di ammissione per l'anno precedente a quello cui si riferisce il bando alle provvidenze di cui all'art. 7 del Decreto - Legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 1993, n. 422.*

*A riguardo, in relazione alla domanda presentata per il marchio “TUA CHANNEL” (prot. n. 79868 del 15-12-2017) è stata già avviata analogo procedura di dichiarazione di inammissibilità.*

*La società potrà produrre controdeduzioni entro 7 giorni dalla data di spedizione della presente comunicazione, utilizzando il fac-simile scaricabile sul link <https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/UB9ZhBToKDI9QgS>, accludendo fotocopia di documento d'identità o firmando la dichiarazione digitalmente”.*

*Il 7 giugno 2018 la ricorrente ha fatto sapere “che l'Associazione Promocultura ha inoltrato al MISE anche domanda per Promovideo Gerace Network, marchio/palineseo televisivo, regione CALABRIA autorizzato con N° 61494 del 01.08.2012 LCN 97.*

*Si fa presente che per il suddetto marchio/palineseo è stata inserita in graduatoria per i benefici previsti dall'art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.*

*Si chiede, pertanto, l'erogazione del contributo per il solo marchio/palineseo Promovideo Gerace Network”.*

L'Amministrazione non ha risposto a questa comunicazione.

Il 2 luglio 2018 il MISE ha inviato alla ricorrente le note impugnate, con le quali ha comunicato che *“con la presente, siamo spiacenti di comunicarle che la Vostra richiesta di contributo, relativa al protocollo in oggetto, e' stata respinta”*. Per l'effetto i palinsesti dalla ricorrente non sono stati inclusi nella graduatoria definitiva approvata in pari data (doc. 3).

Nel silenzio del MISE si deve ritenere che la ragione dell'esclusione sia quella espressa nella comunicazione SICEM, che è erronea e ingiusta. Promocultura è perciò stata costretta ad adire l'on.le TAR del Lazio.

Il ricorso è affidato al seguente motivo di diritto.

**1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, 21 E 97 COST.; DELL'ART. 1, COMMA 163, DELLA LEGGE 205/2015; DEL D.P.R. 146/2017; DELLA LEGGE 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI, ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO, SVIAMENTO DAL FINE, MANIFESTA INGIUSTIZIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE.**

L'art. 4, comma 3, del Regolamento dispone che *“I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 sono ammessi ad usufruire dei contributi a condizione che, dai controlli effettuati dal Ministero, non emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo, anche ai sensi della previgente disciplina”*. Il MISE ha escluso le domande della ricorrente per questa ragione.

Promocultura non si trova in questa condizione. Non ha mai reso alcuna dichiarazione non veridica né al MISE né al CORECOM Calabria.

Non esiste alcun provvedimento amministrativo né alcun atto giudiziario che abbia accertato o anche semplicemente contestato la presentazione di dichiarazioni non veridiche da parte della ricorrente.

L'esclusione deriva da un palese errore del MISE, che ha mal interpretato il risultato della verifica condotta dal CORECOM Calabria in merito alla domanda presentata da Promocultura alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'accesso alle provvidenze.

Le domande per i contributi sono state presentate al CORECOM da un solo soggetto giuridico, l'Associazione Promocultura, che ha chiesto di partecipare per i due palinsesti da esso prodotti. In ciascuna delle domande in questione il soggetto giuridico Associazione Promocultura ha dichiarato al CORECOM, veridicamente, di aver presentato domanda per le provvidenze per l'editoria. ovviamente in relazione all'unica testata giornalistica di cui era

titolare all'epoca dei fatti, vale a dire "Promovideo". Questa testata era necessaria e sufficiente alla ricorrente per svolgere la propria attività giornalistica radiotelevisiva in relazione a entrambi i palinsesti prodotti. Non esiste, infatti, alcuna norma che obblighi i titolari di più autorizzazioni alla fornitura di servizi di *media* audiovisivi a registrare una testata giornalistica per ciascuna autorizzazione detenuta.

Il contrario approccio adottato dal MISE non è confortato da alcuna norma esplicita ed è incoerente con i principi del settore. Ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi, infatti, non è richiesta la tenuta di una contabilità separata per ogni programma, separazione che sarebbe invece essenziale in uno scenario in cui i titolari di più autorizzazioni dovessero registrare altrettante testate giornalistiche e accedere per ciascuna di esse alle provvidenze.

Il MISE ha perciò errato a ritenere che Promocultura abbia reso al CORECOM dichiarazioni non veridiche: la ricorrente ha reso dichiarazioni veritiere e il cui carattere di veridicità non è stato contestato neanche dallo stesso CORECOM. Quest'ultimo, infatti, non ha escluso tutte le domande di Promocultura, bensì solo quella che a proprio parere non era "coperta" dall'istanza di accesso alle provvidenze, istanza comunque effettivamente presentata dalla ricorrente in conformità a quanto dichiarato.

Se il CORECOM avesse ritenuto mendace la dichiarazione di Promovideo avrebbe dovuto escluderla *tout court* o, comunque, revocare il contributo a norma dell'art. 8, comma 1, del D.M. 292/2004. Tuttavia, né il CORECOM né il MISE hanno revocato alcun contributo alla scrivente. E, altrettanto significativamente, non hanno mai agito al fine di far valere in sede penale l'ipotetico mendacio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Questo, a ben vedere, è un comportamento del tutto coerente, poiché il CORECOM Calabria ha correttamente inquadrato la questione in termini di (in)ammissibilità della singola domanda per presunta mancanza di un requisito (quello richiesto dall'art. 45, comma 3 secondo periodo, della legge 448/1998 e dal corrispondente art. 1, comma 2, del D.M. 292/2004) e non in prospettiva di mendacio, come ha invece fatto il MISE. Per questa ragione in tutti e tre i procedimenti presi in considerazione dal MISE, il CORECOM non ha ammesso la domanda per il palinsesto "Tua Channel", apparentemente privo del requisito, ma ha invece ammesso l'altra relativa al palinsesto "Promovideo" erogando il relativo contributo.

Quanto sopra dimostra che mai il MISE avrebbe potuto escludere *tout court* la ricorrente. L'Amministrazione avrebbe dovuto ammettere le domande della ricorrente e includerle in graduatoria. In subordine, il MISE avrebbe dovuto agire quanto meno in continuità con quanto aveva fatto il CORECOM, escludendo la domanda per "Tua Channel", ma non anche quella per "Promovideo".

La condotta del MISE appare tanto più illegittima se si osserva che Promocultura non avrebbe avuto conoscenza del motivo dell'esclusione se non lo avesse sollecitato essa stessa. Per giunta ricevendo in cambio un criptico rinvio al portale SICEM con richiesta di riscontro "*il più presto possibile*".

Quindi, mentre gli altri partecipanti hanno avuto 30 giorni di tempo per esprimere all'Amministrazione le proprie osservazioni, la scrivente ha avuto il tempo "più breve possibile" e solo a termine generale già scaduto.

L'Amministrazione ha reso oltremodo difficile alla ricorrente l'esercizio del diritto di partecipazione, posto che ha comunicato l'avvio del procedimento di esclusione oltre un mese dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, precludendo a Promocultura la possibilità di avvalersi dell'intero periodo di 30 giorni concesso ai partecipanti.

Le violazioni contestate hanno causato un pregiudizio concreto alla ricorrente, posto che la richiesta di riscontro "*il più presto possibile*" ha impedito a Promocultura di presentare il miglior contributo partecipativo possibile. La ricorrente è riuscita a presentare una semplice richiesta di riammissione parziale basata su considerazioni fattuali e atecniche.

Ove le fosse stata riconosciuta la possibilità di impiegare tutto il tempo che gli altri partecipanti hanno avuto a disposizione, essa avrebbe potuto approfondire meglio la questione e presentare quanto meno gli argomenti oggetto del presente atto, con possibilità di ottenere la riconsiderazione delle decisioni dell'Amministrazione, vista la macroscopicità dell'errore.

\* \* \*

Per i suesposti motivi, la ricorrente ha chiesto al TAR di accogliere il ricorso ed i motivi aggiunti, con ogni conseguenza di legge e con vittoria degli oneri di lite e rimborso del contributo unificato.

Con ordinanza 8262/20 il TAR Lazio Roma ha "*Ritenuto di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria, autorizzando parte ricorrente alla notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 15.9.2020, al Ministero dello sviluppo economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa*".

La presente notificazione è perciò indirizzata a tutte le imprese collocate nella graduatoria *de qua*.

Roma, data della sottoscrizione digitale

avv. Domenico Siciliano